

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

COPIA

N. Reg. Gen. 349

	OGGETTO:
N. 6	DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA "RISTORANTE
-----	BAR GUAITA SANT'EUTIZIO" - REVOCA DETERMINA N. 22
DEL	Reg. 368 DEL 12/08/2019
28-08-20	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA URBANISTICA

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n.11 del 08.06.2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro alla sottoscritta Arch. Cristina Fioretti l'incarico di Responsabile ad interim dell'Area Urbanistica;

PREMESSO CHE

- il Sig. Domenico Mariotti, con domanda acquisita al prot. n. 592 del 14.02.2017 della Regione Umbria, Ufficio speciale Ricostruzione, a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2016, ha presentato istanza di delocalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 9/2016, dell'attività di ristorazione-bar-affittacamere, denominata "Ristorante Guaita di S. Eutizio", sita nel Comune di Preci, Frazione Piedivalle, loc. Sant'Eutizio, presso un immobile di proprietà della Comunità Agraria di Guaita Sant'Eutizio, dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n. 185 del 10.11.2016, in base a scheda Aedes n. 37342 del 6.11.2016, con esito E+F;
- con istanza presentata in data 20.02.2017, prot. n. 2014, il Sig. Domenico Mariotti ha richiesto al Comune di Preci l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori di delocalizzazione dell'attività in questione;
- con Ordinanza sindacale n. 59 del 23/02/2017 il Sindaco del Comune di Preci ordina al "Responsabile Ufficio Urbanistica-Patrimonio di procedere alla messa a disposizione mediante opportuno provvedimento concessorio a favore del Sig. Mariotti Domenico, titolare dell'attività economica Ristorante Bar "Guaita Sant'Eutizio", residente in Via dei Molini n. 3, Visso (MC) domiciliato in Via Sant'Eutizio n. 1 loc. Piedivalle, Comune di Preci, di un'area di proprietà comunale, sito al fg. 39 part. 727, al fine di localizzare in modo temporaneo la propria attività economica nel raggio di 100 m. dall'edificio danneggiato dal sisma, mediante posizionamento di una struttura temporanea in legno di ma 160 circa";
- all'esito dell'iter istruttorio, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, con Decreto n. 5 del 19.05.2017 del Presidente della Regione Umbria - Vice Commissario territorialmente competente, ha autorizzato il Sig. Mariotti alla delocalizzazione dell'attività produttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) dell'Ordinanza Commissariale n. 9/2016;
- in data 27/02/2019 è stata trasmessa dal Comune di Preci la nota avente ad oggetto "Delocalizzazione di attività produttiva in Preci Loc. Piedivalle" con allegata la nota del Raggruppamento Carabinieri Parco del 14/02/2019 con cui viene tra l'altro segnalato che *"la struttura in oggetto è stata collocata in posizione diversa con una rotazione antioraria di 45 gradi (n.d.r. in realtà 90 gradi) rispetto*

alla perizia asseverata dal tecnico che ha dato seguito al decreto n. 5 del 19/05/2017, condizione che ha caustato un avvicinamento della struttura alla sponda dell'alveo "Fosso di Valle" distanziandola dalla medesima di 4,5 mt.";

- la struttura provvisoria in legno risulta, stante la summenzionata segnanalazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e che al servizio ricostruzione privata USR Umbria non risulta depositata alcuna documentazione in variante acquisita in data 13/04/2017 prot. USR n. 2184/2017, realizzata in difformità a quanto autorizzato con Decreto del Vice Commissario n. 5 del 19/05/2017, rettificato con Decreto del Dirigente Delegato n. 46/2017;

- per quanto sopra, con Decreto del Dirigente n. 202 del 19.06.2019 l'USR ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla delocalizzazione già rilasciata in favore del Sig. Mariotti;

- conseguentemente, con ordinanza n. 44 del 27.06.2019, questo Ufficio ha ingiunto la al Sig. Mariotti demolizione del manufatto precario realizzato in difformità dal progetto assentito ed il ripristino dei luoghi nel termine di 90 gg. dal ricevimento della medesima, sulla base dei seguenti motivi: 1) "il manufatto si configura quale realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, e quindi in totale difformità, ai sensi dell'art. 143 e con variazioni essenziali ai sensi dell'art. 139, comma 1, lett. c) della legge regionale 22/02/2015 n. 1 e s.m.i. per effetto della revoca disposta con Decreto n. 202 del 19.06.2019 suddetto"; 2) "il manufatto realizzato si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto carente della specifica autorizzazione ai fini paesaggistici", nonché, 3) "in violazione delle disposizioni relative al D.P.R. 357/1997 in quanto il manufatto risulta ricompreso in area individuata nell'ambito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e quindi in assenza di valutazione di incidenza ambientale" e, 4) "in presunta violazione alle disposizioni di cui al Regio Decreto n. 523/1904 per la realizzazione del manufatto in questione a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 96, lett. f)";

DATO ATTO CHE

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 6139 del 16.07.2019 il legale incaricato dal Sig. Mariotti, Avv. Alessandro Formica, ha formulato istanza di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, dell'ordinanza n. 44/2019, comunicando inoltre, nella medesima istanza, che il Sig. Mariotti avrebbe dato mandato ad un nuovo tecnico di fiducia di provvedere al deposito di un'apposita istanza per il rilascio di un parere/autorizzazione urbanistico in sanatoria;

- con nota prot. n. 6498 del 26.07.2019 il Responsabile pro tempore dell'Area Urbanistica del Comune di Preci Arch. Boni Giancarlo, nominato solo in data 02/07/2019, vista la complessità delle verifiche istruttorie, ha riscontrato la sopracitata istanza di annullamento in autotutela dichiarando di necessitare di un congruo tempo per approfondire ed analizzare la pratica di che trattasi;

VISTI

- la Determina Dirigenziale dell'Area Urbanistica n. 22 Reg. 368 del 12/08/2019 avente ad oggetto: "Ordinanza di demolizione n. 44 del 27/06/2019. Sospensione dell'efficacia e dell'esecutività ai sensi dell'art. 21-quater, co. 2, L. n. 241/1990 e comunicazione di avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990";

- Il P.d.C. in sanatoria previo accertamento di conformità ex art. 154 della L.R. 1/2015 presentato dal Sig. Mariotti Domenico tramite il tecnico di fiducia Arch. Botta Matteo (prot. com.le n. 8089 del 20/09/2019), per la struttura "temporanea e provvisoria" eseguita in parziale difformità al titolo autorizzato dalla Regione Umbria con Decreto n. 5 del 19/05/2017, nell'ambito dell'Ordinanza Commissariale n. 9/2016 inerente la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici 2016;

VISTA la proposta di provvedimento formulata in data 13/03/2020 dal responsabile del procedimento dell'istanza in sanatoria di che trattasi, il quale esprime, ai sensi dell'art. 5 co. 12 dell'Ord.

Comm. n. 9 del 14/12/2016 e in esito alla lettura dei pareri espressi dai vari servizi della Regione Umbria, parere negativo all'autorizzabilità della delocalizzazione in sanatoria "Ristorante Bar Guaita Sant'Eutizio" sita in Preci (fg. 39 p.lla 727);

VISTA la nota prot. 11409 del 07/05/2020 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria acquisita al prot. com.le n. 3084 del 08/05/2020 con la quale l'U.S.R. comunica di ritenere conclusi i procedimenti di propria competenza per la delocalizzazione temporanea dell'attività produttiva di che trattasi in quanto "la struttura provvisoria in legno risulta realizzata in difformità a quanto autorizzato con Decreto del Vice Commissario n. 5/2017 rettificato con Decreto n. 46/2017" e rinvia all'autonomia e alla competenza dello scrivente Ente la definizione del procedimento relativo all'istanza edilizia presentata

.

RITENUTO CHE, per la partica di cui in oggetto, possono considerarsi concluse le complesse valutazioni istruttorie, in virtù dei molteplici aspetti urbanistici ed ambientali che connotano la fattispecie;

VISTO il preavviso di diniego all'istanza di P.d.C. prot. Com.le n. 8089 del 20/09/2019 inviata in data 10/07/2020 con prot. Com.le n. 4576;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dall'Avv. Alessandro Formica in data 31/07/2020 e pervenute al prot. Com.le n. 5072;

VISTO il diniego definitivo disposto in data 04/08/2020 (prot. Com.le n. 5184) per il mancato accoglimento delle osservazioni sopracitate ribadendo che si tratta di opere temporanee non autorizzabili dai Comuni ma solo dalle Regioni con potere di deroga e che la sanabilità delle opere in ordinario non è attuabile per opere temporanee e per di più ricadenti su area di proprietà pubblica e per le quali, in regime ordinario, non si può derogare dagli strumenti urbanistici vigenti nè dal D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO opportuno revocare la Determina Dirigenziale n. 22 del 12/08/2019 per il mancato accoglimento dell'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per i motivi sopra espressi ed emanare una nuova Ordinanza di demolizione con rimessa in pristino nei confronti del Sig. Mariotti Domenico ed Altri configurandosi il manufatto come opera in assenza di titolo abilitativo per effetto della revoca disposta con Decreto della Regione Umbria n. 202 del 19/06/2019 e del diniego all'istanza di P.D.C. in sanatoria sopracitato disposto in data 04/08/2020;

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii.;
- l'art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- l'art. 8 della L. 241/1990;
- l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 6 bis della L. 241/1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di revocare la Determina Dirigenziale n. 22 Reg. 368 del 12/08/2019, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell'ordinanza n. 44/2019 per il tempo necessario all'espletamento delle verifiche istruttorie nell'ambito del procedimento di Autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990;

2) di procedere alla emanazione di nuova Ordinanza di demolizione con ripristino dei luoghi per l'opera realizzata, sita in Preci, loc. Piedivalle sull'area censita catastalmente al fg. 39 p.lla 727;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA
F.to Fioretti Cristina

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 28-08-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 08-09-20

IL MESSO COMUNALE

F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 08-09-20

IL RESPONSABILE
Fioretti Cristina